Allegato sub **D)** al n. 6041 di rep. ----------
n. 4448 di racc. ----------

-------- **STATUTO FONDAZIONE POLO DELL'INFANZIA** --------

Articolo 1 – Denominazione - Sede - Durata – Ambito territoriale

La Fondazione denominata **"Polo dell'Infanzia di Brendola"** è una Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro e con fini di solidarietà sociale, regolata dagli articoli 14 e ss. del Codice Civile. ----------

La Fondazione è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

La Fondazione ha sede legale in Brendola, Via Martiri delle Foibe, 10. Rimane ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire sedi secondarie o di modificare la sede legale. ----------

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato. ----------

Le attività della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione del Veneto. ----------

---------- **Articolo 2 – Scopo** ----------

È scopo della Fondazione quello di favorire tutti i servizi utili alla crescita e alla formazione integrale dei bambini e ragazzi in età prescolare e scolare, in stretta collaborazione con le famiglie interessate; essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità, nonché di assistenza nei limiti delle risorse disponibili. Scopo della Fondazione è anche il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza e dell'assistenza sociale. ----------

Per l'attuazione dei suoi scopi, la Fondazione gestisce la Scuola paritaria dell'infanzia di Brendola e può inoltre intraprendere iniziative volte ad offrire ulteriori opportunità formative, educative e di socializzazione a bambini e ragazzi, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

La Fondazione ispira la sua attività ai valori religiosi e morali della tradizione cattolica, in sintonia con la comunità cristiana in cui opera, e, altresì ai principi fondanti della Costituzione Italiana e della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, oltre che le norme sulla parità scolastica e le Indicazioni Nazionali 2012, le normative regionali. ----------

La Fondazione aderisce alla F.I.S.M. di Vicenza – Federazione Italiana Scuole Materne di ispirazione cristiana, Associazione di categoria - ed applica per la gestione del personale della scuola dell'infanzia e di altri servizi educativi 0-6 anni il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro FISM. ----------

La Scuola dell'infanzia paritaria accoglie senza discriminazione di alcun genere e nel rispetto del principio di uguaglianza, tutti i bambini, prevedendo all'uopo una retta di fruizione per la copertura dei costi del servizio, riservando particolare attenzione ai meno abbienti, che potranno essere ammessi ai servizi erogati dalla Fondazione con retta agevolata o a titolo gratuito, nei limiti delle risorse di bilancio. ----------

---------- **Articolo 3 – Oggetto** ----------

In ragione degli scopi sopra considerati, la Fondazione ha per oggetto: -

a) l'erogazione di servizi socio-educativi, sia asili nido sia in particolare l'istituzione e la gestione della Scuola dell'infanzia paritaria, anche con possibilità di refezione e di erogazione di servizi di trasporto persone per i soggetti fruitori, anche presso altri Enti. Appositi regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione, stabiliscono le modalità e i requisiti di ammissione e frequenza alle strutture, nonché i rapporti con

sempreché esercitate nei limiti delle possibilità concesse dalla legge e dallo Statuto. ----------

I Fondatori non possono ripianare i debiti della Fondazione i via ordinaria con contribuzioni. ----------

---------- **Articolo 6 - Organi della Fondazione** ----------

Sono Organi della Fondazione: ----------

- il Presidente ----------
- il Consiglio di Amministrazione; ----------
- il Revisore unico. ----------

---------- **Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione -** ----------

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, quattro dei quali nominati dal Sindaco del Comune di Brendola ed uno dei quali nominati dal Parroco della Parrocchia San Michele. ----------

Partecipa di diritto anche un rappresentante della F.I.S.M. di Vicenza – Federazione Italiana Scuole Materne di ispirazione cristiana, Associazione di categoria - senza diritto di voto. ----------

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati, per un numero massimo di 3 mandati consecutivi. ----------

I Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti tra persone con capacità professionali e di comprovata probità. ----------

Non possono essere nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano cause di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo la vigente normativa e, in particolare, coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.. ----------

Non devono essere parenti e affini entro il terzo grado con il personale dipendente. ----------

Sono cause di decadenza del consigliere quelle previste dalla legge, che dovranno essere accertate dal Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione. È altresì causa di decadenza del consigliere la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive e senza giustificato motivo. La decadenza è in questo caso disposta dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione dei fatti all'interessato e acquisizione delle sue osservazioni nel termine assegnato, non inferiore a dieci giorni. -------

Per giustificati motivi, i consiglieri possono essere dichiarati decaduti e sostituiti nei modi previsti ai commi successivi anche da chi li abbia nominati. ----------

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Comune o la Parrocchia, per quanto di rispettiva competenza, procedono senza indugio alla nomina dei nuovi componenti. ----------

I consiglieri così nominati in sostituzione di altri consiglieri, decadono in corrispondenza della fine del mandato degli altri consiglieri in carica. --

In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione decade nella sua interezza. Il Comune e la Parrocchia provvedono, in tal caso, entro il termine di 6 mesi alla ricostituzione del Consiglio. ----------

il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio. Ai sensi della L. 107/2015 e del D.Lgs. 65/2017 potranno essere promossi/istituiti o coordinati servizi educativo-scolastici per sostenere ed ampliare un sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni qualificandosi come complesso di servizi di prossimità; ----------
b) gestione di centri estivi, centri di aggregazione minorile e giovanile; -
c) la gestione e la promozione di corsi, seminari e laboratori; ---------
d) la gestione di ludoteche e babysitteraggio; ----------
e) percorsi formativi per genitori; ----------
f) l'istituzione di servizi specialistici con la presenza di psicologi, dietisti, di personale riabilitativo ed altro a supporto delle proposte formative offerte; ----------
g) l'assistenza ed il sostegno alle famiglie in casi di difficoltà; ---------
h) la gestione delle attività e dei servizi innovativi di cui al titolo terzo della legge regionale del Veneto n. 32 del 1990 e succ. mod. e int.. ---
La Fondazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché assumere a solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese ed enti. Le suddette attività potranno essere esercitate solo in via non prevalente. ----------
È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle alle prime direttamente connesse. ----------

-------- **Articolo 4 – Patrimonio e Risorse Economiche** --------

Il patrimonio della Fondazione è assicurato dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo, ed è costituito dai beni mobili e immobili e dalle attività specificate nell'apposito registro degli inventari, accluso all'atto fondativo. Il valore complessivo dei beni mobili ed immobili e della attività è stato certificato da apposite perizie di stima asseverate. -----
Il patrimonio immobiliare non potrà essere alienato per finanziare la spesa ordinaria. ----------
Il patrimonio della Fondazione è altresì costituito dai beni mobili e immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, alla medesima Fondazione, qualora per delibera del Consiglio di Amministrazione tali apporti vengano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione. ----------

---------- **Art. 5 – Mezzi finanziari** ----------

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche: ----------
• i redditi derivanti dal patrimonio mobiliare e immobiliare di cui all'art. 4; ----------
• i contributi e le rette corrisposti da parte delle famiglie degli utenti e, in genere, i proventi derivanti dalle attività di cui all'oggetto sociale; ---
• i Contributi del Ministero Pubblica Istruzione e della Regione Veneto;
• gli eventuali contributi, le sovvenzioni e le elargizioni, ottenuti anche in ragione di apposite raccolte fondi, da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari; ----------
• i legati e i lasciti; ----------
• entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie,

I poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio. ----------
In caso di inerzia del Comune o della Parrocchia nella nomina di uno o più nuovi membri del Consiglio, è data facoltà all'altra parte ovvero al Presidente o al Vicepresidente del Consiglio di presentare apposito ricorso al Tribunale di Vicenza, previa formale sollecitazione scritta. ----
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. ----------
Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato. ----------
I membri sono tenuti a comportamenti di riservatezza e di segreto d'ufficio sulle questioni che saranno trattate e deliberate, per la tutela della privacy dei dati, delle informazioni e per il rispetto del buon nome dell'istituzione. ----------

------ **Articolo 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione** ------

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e non esaustivamente: --
- definisce gli obiettivi e i programmi di attività e sviluppo, nonché le direttive generali per l'amministrazione e la gestione della Fondazione; -
- approva lo Statuto e i Regolamenti di organizzazione della Fondazione e loro modifiche; ----------
- approva le rette di frequenza e le quote di iscrizione; ----------
- approva il Bilancio preventivo e le sue variazioni, il Bilancio consuntivo, nonché i documenti di pianificazione e di programmazione della Fondazione; ----------
- approva i Progetti Educativi delle varie realtà e il Piano dell'Offerta Formativa della Scuola dell'Infanzia; ----------
- nomina il Presidente e il Vice Presidente; ----------
- nomina il Revisore unico e ne determina il compenso; ----------
- nomina il coordinatore didattico tra il personale in essere; ----------
- verifica e controlla periodicamente la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi prefissati; -----
- assume, sospende e licenzia il personale dipendente; ----------
- delibera in ordine agli atti di acquisto e vendita, permuta, trasferimento a qualunque titolo di beni mobili ed immobili, per quanto ammesso dal vigente Statuto; nonché in ordine all'accensione di mutui, apertura di conti correnti, iscrizione, postergazione o cancellazione di ipoteche e di ogni altro atto di amministrazione straordinaria; ---------
- delibera l'incremento del proprio patrimonio; ----------
- decide sugli investimenti da effettuare; ----------
- accetta donazioni, eredità e legati; ----------
- delibera in ordine ai ricorsi e alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, nonché alle relative transazioni; ----------
- propone l'estinzione della Fondazione all'Autorità competente a norma di quanto previsto nel presente Statuto. ----------

- **Articolo 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione** -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno, ovvero su domanda di

almeno due consiglieri e, comunque, almeno una volta l'anno. --------
La convocazione del Consiglio deve essere trasmessa almeno sette giorni prima della riunione, nella forma decisa dal Consiglio di Amministrazione e dovrà contenere l'ordine del giorno e degli argomenti da trattare. ----------
Nei casi di urgenza tali da non consentire il rispetto del termine anzidetto, la convocazione può essere trasmessa almeno tre giorni prima della riunione, con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea. -
Le riunioni si possono svolgere anche con modalità telematiche, nel rispetto comunque delle prerogative e dei diritti di ogni Consigliere. ----
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. ----------
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole e palese della maggioranza dei presenti. ----------
Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello Statuto debbono essere assunte con il voto favorevole e palese di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. ----------
L'approvazione e la modifica dei regolamenti debbono essere approvate a maggioranza qualificata di quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. ----------
In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente alla riunione e in caso di parità, prevale il voto del Vice Presidente o di chi, comunque, presiede la riunione. ----------
Per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza, da individuarsi in uno dei Consiglieri partecipanti. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione, a giustificazione del proprio voto. ----------
---------- **Articolo 10 - Poteri del Presidente** ----------
La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. ----------
Al Presidente competono tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge o dal presente Statuto o che gli siano state delegato dal Consiglio.
In particolare, il Presidente esercita l'ordinaria amministrazione della Fondazione sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque dovrà periodicamente riferire dell'attività compiuta. ----------
Gli atti di straordinaria amministrazione competono in ogni caso al Consiglio di Amministrazione, salvo delega dello stesso, ove ammessa. -
Nei casi di urgenza, da stabilire a sua discrezione, il Presidente potrà compiere anche atti di straordinaria amministrazione, convocando, però, entro due giorni dal compimento di tali atti, il Consiglio di Amministrazione, perché nella riunione così fissata ne ratifichi l'operato.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma, laddove se ne presenti la necessità. ----------

Il Presidente cura la predisposizione dei documenti di pianificazione e di programmazione della Fondazione e il Bilancio, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. ----------

Il Presidente può essere revocato prima della scadenza del suo mandato, solo con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione. ----------

---------- **Articolo 11 – Vicepresidente** ----------

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi risulti impedito nell'esercizio delle sue funzioni. -------

---------- **Articolo 12 - Revisore Unico** ----------

Il Revisore unico dura in carica tre anni e può essere riconfermato. ----

Il Revisore unico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche il compenso, deve essere scelto tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori legali. ----------

Il Revisore unico verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri; partecipa, se invitato, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto; esprime il parere sul Bilancio e sui documenti di pianificazione e di programmazione della Fondazione. ----------

---------- **Articolo 13 - Esercizio finanziario** ----------

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. ----------

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno. ----------

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'approvazione del bilancio entro il 30 giugno. ----------

Il Bilancio, laddove regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali e deve rimanere affisso nei locali della Fondazione per almeno dieci giorni consecutivi. ----------

- **Articolo 14 - Destinazione degli utili e modalità di erogazione** -

---------- **delle rendite** ----------

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali. ----------

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa. ----------

--- **Articolo 15 - Liquidazione ed estinzione della fondazione** ---

L'estinzione della Fondazione è proposta all'Autorità competente dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata di quattro quinti dei suoi componenti. ----------

Il patrimonio risultante dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità, conformi ai fini istituzionali della Fondazione, ad altro Ente, anche pubblico, avente finalità uguali o analoghe e operante nel medesimo contesto territoriale. ----------

---------- **Articolo 16 - Norme applicabili –** ----------

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia. ----------

F.to FRANCESCA BEDIN ----------

F.to LINDA DE CAO ----------

F.to BERGAMASCO ENRICA ----------
F.to VISONA' GIUSEPPE ----------
F.to ELENA PELLIZZARI ----------
F.to DON GIAMPAOLO MARTA ----------
F.to BELTRAME BRUNO ----------
F.to MIRIANA DONADELLO TESTE ----------
F.to ANNAROSA MORETTO TESTE ----------
F.to ALBERTO GIAROLO NOTAIO (sigillo) ----------

ALBERTO GIACOLO DI OTTAVIO NOTAIO IN VICENZA